

COMUNE DI CARSOLI

PROVINCIA DI L'AQUILA

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

Iscrizione negli elenchi comunali

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n.287, sul riordinamento dei giudici di Assise, come modificato dalle Leggi 24 novembre 1951, n.1324, 5 maggio 1952, n.405 e 27 dicembre 1956, n.1441

INVITA

tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n.287, per l'esercizio delle funzioni, rispettivamente di **GIUDICE POPOLARE DI CORTE D'ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO**, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, a **presentare domanda, entro il 31 LUGLIO 2017.**

I GIUDICI POPOLARI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

- a) *cittadinanza italiana;*
- b) *essere elettore/elettrice del Comune e godere dei diritti civili e politici;*
- c) *avere buona condotta morale;*
- d) *età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;*
- e) *licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte d'Assise;*
- f) *licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d'Assise di Appello;*

NON POSSONO ASSUMERE L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE:

- a) *i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;*
- b) *gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;*
- c) *i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.*

PER IL RITIRO E LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI DI DOMANDA, gli interessati possono **RIVOLGERSI PRESSO L'UFFICIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DEL COMUNE**, il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00; il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Carsoli, 20 marzo 2017

IL SINDACO

F.to *Avv. Velia Nazzarro*